



COMUNE DI GARLATE

Via Statale, 497 – 23852 Garlate tel. 0341 681306 fax 0341 650222

Provincia di Lecco

Regione Lombardia

ORDINANZA DEL SINDACO

REGISTRO DI AREA N. 2
REGISTRO GENERALE N. 2
IN DATA 20-04-2023

Oggetto: PROROGA DEL PERIODO DI ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI A COMBUSTIONE AD USO RISCALDAMENTO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI GARLATE - POSTICIPO DELLO SPEGNIMENTO AL 30/04/2023

SINDACO

RICHIAMATO il decreto del Ministero per a Transizione Ecologica n. 383 del 06/10/2022 avente ad oggetto “Riduzione del periodo di esercizio degli impianti termici a combustione ad uso riscaldamento” con la quale è stato indicato il giorno 07/04/2023 come data di spegnimento per gli impianti a combustione;

VISTI

- L’art. 4 del DPR n. 74 del 2013, l’art. 7 della DGR XI-3502 del 5/08/2020 e l’art. 14 della DGR XI-5360 del 11/10/2021, che individuano i limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale;
- L’art. 5 del DPR n. 74 del 2013 e l’art. 7 comma 13 della DGR XI-3502 del 5/08/2020 e l’art. 14 comma 11 della DGR XI-5360 del 11/10/2021, che attribuiscono ai Sindaci, a fronte di comprovate esigenze, il potere di aumentare o diminuire i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di accensione degli impianti termici, nonché di stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita;
- Il Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas del 6/09/2022, che prevede, al fine dell’abbattimento dei consumi di gas naturale, l’introduzione di limiti di temperatura, di ore giornaliere di accensione, e di durata del periodo di riscaldamento;
- Il regolamento UE 2022/1369 del Consiglio del 05/08/2022, che prevede la riduzione volontaria della domanda di gas naturale del 15% nel prossimo inverno;
- Il DM n. 383 del 6/10/2022, che riduce di 15 giorni il periodo di accensione degli impianti termici ad uso riscaldamento e di 1 ora la durata giornaliera di accensione previsti dall’art. 4 del DPR n. 74 del 2013, portando i limiti per la zona climatica E a un orario massimo di 13 ore giornaliere tra il 22 ottobre e il 7 aprile e temperatura ambiente consentita a 19°C;

CONSIDERATO altresì che:

- L'incerta situazione climatica a cui è soggetta, in questo periodo, la nostra zona e che la tendenza previsionale non indica innalzamenti stabili ed evidenti delle temperature;
 - La necessità di salvaguardare e garantire la salute dei cittadini soprattutto delle fasce più deboli;
- RITENUTO pertanto che le suddette circostanze integrino le comprovate esigenze di cui all'art. 5 del DPR n. 74 del 2013 e l'art. 7 comma 13 della DGR XI-3502 del 5/08/2020 e l'art. 14 comma 11 della DGR XI-5360 del 11/10/2021;

VISTI pertanto:

- Il DPR n. 74/2013;
- Gli artt. 31 e 34 della Legge n. 10/1991;
- Gli artt. 129 e 132 DPR n. 380/2001;
- L'art. 7 della DGR XI-3502 del 5/08/2020;
- L'art. 14 della DGR XI-5360 del 11/10/2021;
- Il regolamento UE 2022/1369;
- Il Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas del 6/09/2022;
- Il DM 383 del 6/10/2022;

AUTORIZZA

La PROROGA DEL PERIODO DI ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI A COMBUSTIONE AD USO RISCALDAMENTO dal 20/04/2023 fino al 30/04/2023 compresi, per una durata di 7 ore (sette) giornaliere, nella fascia oraria dalle 5:00 alle 23:00, ai sensi dell'art. 1, comma 6, del D.M. 383/2022.

DISPONE

- la pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio del comune di Garlate;

SINDACO
Arch. GIUSEPPE CONTI
